



Prot. 248/2014

Livorno 10 luglio 2014

A tutti i Colleghi CDL
LL.SS.

Oggetto: **Abolizione tariffe professionali e pareri di congruità.**

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti da parte di numerosi colleghi in ordine agli effetti della definitiva abrogazione delle tariffe professionali ed alla sostituzione - limitatamente alla liquidazione giudiziale dei compensi - con appositi parametri, (art. 9 del D.L. n. 1/2012), riteniamo opportuno formulare la presente circolare al fine di ridefinire l'obbligo e le circostanze per ottenere parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine, su esplicita richiesta dell'iscritto.

L'art.9 del D.L. n. 1/2012, dopo aver sancito (comma 1) l'abolizione delle tariffe professionali che stabilivano in modo indicativo l'entità dei compensi relativi alle attività svolte a favore del cliente, ha disposto (art.9 comma 3):

- che il **compenso** per le prestazioni professionali sia convenuto al momento di conferimento dell'incarico professionale, nelle forme previste dall'ordinamento;
- con l'**obbligo** di rendere edotto il cliente del grado di complessità dell'incarico professionale;
- fornendo tutte le **informazioni** utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- indicando altresì i dati della **polizza** assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il termine temporale per l'asseverazione delle parcelle da parte del Consiglio Provinciale, con l'applicazione delle precedenti tariffe, è il **22 luglio 2012**, unicamente per le prestazioni professionali completamente terminate entro tale data (sentenza 17405 del 25 settembre 2012 Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione).

Successivamente a tale data, attesa l'attuale disciplina, il Consiglio Provinciale dell'Ordine **non potrà procedere ad emettere il parere di congruità delle parcelle quando l'incarico, come previsto dalla norma vigente, sia stato conferito per iscritto e l'onorario sia stato "preconcordato"**.

In difetto di accordo tra le parti, il giudice, chiamato a liquidare i compensi, farà riferimento esclusivamente a "parametri" stabiliti a livello ministeriale, nonostante non siano vincolanti per la decisione.

Il regolamento dei parametri, per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti agli albi dei Consulenti del Lavoro, è stato pubblicato sulla G.U. n.105 del 7 maggio 2013 (*ed è presente sul nostro sito provinciale*).



ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI LIVORNO
Piazza Attias 37 – 57125 Livorno
Tel 0586/892358 – Fax 0586/894482
E-mail segreteria@consulentidellavoro.li.it
PEC ordine.livorno@consulentidellavoropec.it
www.consulentidellavoro.li.it
Cod.Fisc. 80012120491

Ente di diritto pubblico – Legge 11.1.1979, n.12

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'art.1 comma 6 del D.M. 20/7/2012 n.140 stabilisce che l'assenza di prova del preventivo di massima, costituisce elemento di valutazione negativa da parte del giudice per la liquidazione del compenso.

Il C.N.O., venuto a conoscenza che in diversi Tribunali gli organi giudicanti, in sede di liquidazione dei compensi inerenti le prestazioni professionali, chiedono al professionista istante l'asseverazione della congruità ai predetti parametri rilasciata dal competente Consiglio Provinciale, ha diramato a tutti i Consigli Provinciali la circolare n.1103/2014 che a suo tempo vi abbiamo inoltrato.

Sulla base di un esame sistematico delle norme di legge interessate, il C.N.O. ritiene che i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, unicamente su richiesta dell'Iscritto o del Giudice, **possano** rilasciare **parere di congruità ai parametri** ai fini della liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale.

Concludendo, tenuto conto della maggiore genericità dei parametri rispetto alla ex tariffa professionale e in considerazione di una serie di elementi in sede di determinazione del compenso, si comunica che la domanda per il rilascio del parere di liquidazione parcella, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2233 del c.c., inoltrata a al Consiglio Provinciale, dovrà essere **accompagnata** da una relazione illustrativa dettagliata sull'attività svolta, completa dei seguenti ed esaurienti elementi:

- oggetto e obiettivi dell'incarico conferito, attività svolta, natura e tipologia delle prestazioni effettuate;
- durata dell'incarico;
- specifica dei criteri utilizzati per la determinazione dei valori di riferimento della pratica;
- criteri di applicazione delle percentuali variabili e degli ulteriori valori monetari indicati e presi a riferimento;
- importanza e livello di difficoltà, il pregio dell'opera prestata, nonché l'impegno profuso in termini di tempo impiegato;
- motivazioni delle eventuali condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultato economico dell'attività svolta ed eventuali vantaggi, anche non patrimoniali, ottenuti dal cliente;
- documentazione per ciò che attiene le spese da rimborsare o richieste anche in modo forfettario, dimostrando l'effettivo sostenimento delle stesse;
- ogni altro elemento indispensabile e pertinente per consentire una corretta valutazione al fine del rilascio del parere.

Cordiali saluti.

Leonardo Zeppi
Segretario C.P.O.